



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

E

L'UNIVERSITA' DI RIJEKA (CROAZIA)

Il M.U.R.S.T., con decreto n. 130 del 7 agosto 1996, ha disposto un contributo finanziario per il funzionamento del seguente Accordo di cooperazione:

L'Università' degli Studi di Bologna, rappresentata dal suo Rettore e l'Università' di Rijeka (Croazia), rappresentata dal suo Rettore, tra loro convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Università' di Bologna e l'Università' di Rijeka stabiliscono il presente accordo per una mutua cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore e della ricerca e, per favorire iniziative di reciproco interesse.

ARTICOLO 2

La cooperazione potrà comprendere:

- la realizzazione di programmi comuni di ricerca di reciproco interesse, secondo un protocollo da definire, su base triennale;
- lo scambio di ricercatori e professori universitari per realizzare ricerche, consultazioni e favorire la formazione di personale scientifico;
- l'organizzazione di seminari, simposi e colloqui su temi di comune interesse.

ARTICOLO 3

L'Università' di Bologna e l'Università' di Rijeka convengono che le spese di viaggio siano a carico dell'Università' inviante e quelle inerenti al vitto e all'alloggio siano a carico dell'Università' ospitante.

I docenti e i ricercatori che parteciperanno allo scambio si troveranno, per quanto riguarda le attività' di servizio per il periodo di permanenza presso l'Università' ospitante, nella condizione di docenti e ricercatori in missione all'estero.

ARTICOLO 4

L'Università' ospitante assicurerà' agli scambisti, mediante accensione di apposita Polizza, l'assistenza sanitaria in caso di infortunio e malattia, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.

ARTICOLO 5

Ogni Università' nominerà' un proprio referente responsabile della cooperazione.

ARTICOLO 6

Le risoluzioni di eventuali controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, sarà' devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Università' ed uno scelto di comune accordo.

ARTICOLO 7

La presente convenzione ha durata annuale, prorogabile di anno in anno, salvo parere contrario espresso dai contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.

13 NOV. 1996

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DI RIJEKA

